

RG n. 11/2016

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE NUORO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Riccardo Massera - Presidente
dott. Tiziana Longu - Giudice
dott. Maria Cristina Lapi - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminata l'istanza depositata Laterizi Impredil Srl tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società Centro Edile Srl, con sede in Nuoro via Ballero n. 135;

rilevato che, nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 2/2016, la società ricorrente è stata convocata dinnanzi al Collegio per le finalità di cui all'art. 162 2 co L.F. e che la stessa sia comparsa all'udienza tenutasi il 6.12.2017 chiedendo che fosse dichiarato il fallimento della Centro Edile srl;

rilevato che in data 11 dicembre 2017 è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo sopra indicata;

ritenuto in particolare che, in considerazione della documentazione in atti, siano rimasti accertati:

- a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore convenuto;
- b) l'esistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f., così come emerge dai bilanci depositati in atti;
- c) l'ammontare di debiti scaduti superiori ai trentamila euro;



ritenuto che l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dai seguenti elementi sintomatici: a) dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti depositato nel procedimento per concordato preventivo (RG n. 2/2016); b) più in generale, dalle risultanze dei bilanci e degli ulteriori documenti agli atti della sopra indicata procedura di concordato preventivo definita con provvedimento di inammissibilità; ritenuto che tali circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale fallibile) ed oggettivi (il reale stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) di legge per la dichiarazione di fallimento;

PQM

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss LF;

DICHIARA

il fallimento di Centro Edile Srl, con sede in Nuoro via Ballero n. 135,

NOMINA

giudice delegato il dott. Maria Cristina Lapi;

NOMINA

curatore il dott. Leonardo Sotgia;

ORDINA

al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere immediatamente a norma degli artt. 752 e ss. Cpc e 84 LF, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale ed in eventuali sedi secondarie dell'impresa ed in altri luoghi da questa interessati, nonché sugli altri beni del debitore, (se ritenuta, però, necessaria, utile o anche solo opportuna in relazione alla natura ed allo stato dei beni e sempre che non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa), autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

ORDINA

al curatore di procedere successivamente e con sollecitudine all'inventariazione dei predetti beni, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 86, 87 bis ed 88 L.F.



FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22 maggio 2018 ore 9.30, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF ;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Nuoro, il giorno 12 dicembre 2017

Il Giudice relatore ed estensore

Maria Cristina Lapi

Il Presidente

Riccardo Massera



